



Direzione Organizzazione e Digital Transformation
Ufficio Organizzazione e Processi - Processi Dogane

Protocollo: 211857/ru

Rif: 61168/ru del 16.11.2017

Ai componenti del Tavolo tecnico
e-Customs

Alle Direzioni Interregionali /
Regionali e Interprovinciale

Agli Uffici delle dogane

e p.c.:

All'Ufficio del Direttore

All'Ufficio del Vicedirettore –
Direttore Vicario

Alla Direzione Dogane

Alla Direzione Antifrode e Controlli

Alla Sogei SpA

Roma, 17 dicembre 2019

Oggetto: Applicazione del Sistema REX ai Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM).

Ad integrazione della nota prot. 61168/ru del 16.11.2017, recante le istruzioni operative per l'indicazione del Codice REX nelle dichiarazioni doganali di importazione, si forniscono le seguenti indicazioni a seguito dell'applicazione, **dal 1° gennaio 2020**, del sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) sia dell'UE¹.

¹ Decisione 2013/755 / UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (DAO: "Decisione sull'associazione d'oltremare").

1 - Attestazione di origine fornita da un esportatore registrato in REX

Dopo aver verificato che l'esportatore è registrato nella banca dati REX, il dichiarante compila la dichiarazione di importazione inserendo nel campo 36 il codice di preferenza applicabile anche alle merci originarie dei paesi PTOM (3xx) e i seguenti codici nel campo 44 "Documenti presentati/Certificati":

- Se l'attestazione di origine è stata rilasciata da un esportatore registrato e il valore totale dei prodotti originari spediti non è superiore a 10.000 Euro, occorre indicare tutti i codici di seguito riportati:
 - il codice **C100** - "Numero di esportatore registrato" nel campo "Tipo documento", seguito dal **Numero REX** dell'esportatore nel campo "Identificativo documenti presentati";
 - il codice **U113** – "Attestazione di origine redatta da un esportatore registrato nell'ambito della DAO (Decisione sull'associazione d'oltremare) per un valore totale di prodotti originari spediti non superiore a 10 000 EUR" nel campo "Tipo documento", con l'indicazione della Data della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "Identificativo documenti presentati".
- Se l'attestazione di origine è stata rilasciata da un esportatore registrato e il valore totale dei prodotti originari spediti è superiore a 10.000 Euro, occorre indicare tutti i codici di seguito riportati:
 - il codice **C100** - "Numero di esportatore registrato" nel campo "Tipo documento", seguito dal **Numero REX** dell'esportatore nel campo "Identificativo documenti presentati";
 - il codice **U114** – "Attestazione di origine redatta da un esportatore registrato nell'ambito della DAO (Decisione sull'associazione d'oltremare) per un valore totale di prodotti originari spediti superiore a 10000 EUR" nel campo "Tipo documento", con l'indicazione della Data

della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "Identificativo documenti presentati".

2 - Attestazione di origine fornita da un esportatore non registrato in REX

- Se l'attestazione di origine è stata rilasciata da un esportatore non registrato e il valore totale dei prodotti originari spediti non è superiore a 10.000 Euro occorre indicare:
 - il codice **U115** – "Attestazione di origine redatta da un esportatore non registrato nell'ambito della DAO (Decisione sull'associazione d'oltremare) per un valore totale di prodotti originari spediti non superiore a 10000 EUR" nel campo "Tipo documento", con l'indicazione della Data della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "Identificativo documenti presentati".

Se il valore totale dei prodotti originari è superiore a 10.000 Euro non è possibile per un esportatore non registrato in REX attestare l'origine preferenziale. A tal proposito, si specifica che non è previsto un periodo transitorio nel quale coesistono entrambi i sistemi (Certificati di origine EUR1 e sistema REX).

Gli operatori interessati sono tenuti ad attenersi alle istruzioni sopra illustrate per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2020.

Il Direttore
Laura Castellani
firmato digitalmente